



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)



P.zza Avv. P. Miserendino snc – cap 90020 - Tel. 0921.558208 - Fax 0921.558218

PEC: protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

E-mail: sindaco@comune.castellana-sicula.pa.it

Sito Web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

ORDINANZA SINDACALE n° 47 del 28/06/2016

relativa alla rimozione di rifiuti pericolosi presumibilmente contenenti amianto, abbandonati e giacenti sull'area di pertinenza della S.S. n° 120, all'altezza del Km 46, sita in C.da Xireni, territorio del Comune di Castellana Sicula.

IL SINDACO

(competente all'adozione del presente provvedimento ai sensi del comma 3, dell'art. 192 del D. L.vo 152/06).

Premesso che:

- in data 29/04/2016 i Carabinieri di Polizzi Generosa ponevano sotto sequestro preventivo un'area di circa 15 mq ubicata in C/da Xireni (nei pressi del noto "Crocifisso") all'altezza del Km 46, a ridosso della S.S. n° 120, territorio del Comune di Castellana Sicula, poiché abbandonati da ignoti, in detta area, rifiuti pericolosi presumibilmente contenenti amianto costituiti da segmenti cilindrici di canna fumaria o presunti tali, contenuti in n.ro 4 sacchetti in plastica di colore nero, chiusi con dei lacci, per come rappresentati nel fascicolo fotografico prodotto dagli stessi Carabinieri, inviato via e-mail all'Ufficio Tecnico di questo Comune;
- in data 18/05/2016, con apposito verbale redatto dal Comando Stazione Carabinieri di Castellana Sicula, l'Ingegnere Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune veniva nominato Custode Giudiziario del materiale sopra descritto;
- i predetti rifiuti giacciono sul terreno costituente la fascia di rispetto (*pertinenza*) della S.S. n° 120 denominata catastalmente "Strada Nazionale Termini - Taormina", terreno questo identificato in catasto al foglio di mappa n° 29, particella n° 6, con la seguente intestazione relativa alla proprietà (*Demanio Pubblico dello Stato*) nonchè con la seguente intestazione relativa all'uso (*Azienda Statale della Strada*) - ANAS;
- con nota del 27/05/2016, Prot. n° 6731, l'Ingegnere Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, unitamente al Sindaco, inviata in pari data a mezzo pec all'ANAS SpA - Direzione Regionale per la Sicilia - Area Tecnica Esercizio Strade Statali - Sede Compartimentale, sita in Palermo V.le Alcide De Gasperi, civ. n° 247, invitavano la stessa ANAS a provvedere con urgenza alla rimozione dei rifiuti sopra descritti, precisando che in difetto detta nota avrebbe costituito comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241 e ss.mm.ii., tendente all'adozione dell'ordinanza sindacale per la rimozione dei rifiuti di che trattasi.

Considerato che:

- entro il termine stabilito nella predetta comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, l'anzidetta ANAS non ha fatto pervenire a tutt'oggi a questo Ente ne controdeduzioni, ne memorie difensive e ne documenti pertinenti allo stesso procedimento;

- per la salvaguardia dell'ambiente è necessario rimuovere urgentemente i rifiuti sopra descritti ed avviarli allo smaltimento secondo legge.

Visto l'art. 14 del D. L.vo n. 285/1992 (*Codice della strada*) il quale dispone che le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti presenti nelle strade e loro pertinenze sono a carico e di competenza diretta degli Enti proprietari e che ciò è stato chiarito dall'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento Territorio ed Ambiente con Circolare n. 1 del 29/07/2008 e con nota Prot. n° 72339 del 28/09/2009.

Visti gli articoli 255 e 256 del D. L.vo n. 152/2006 che sanzionano il divieto di abbandono di rifiuti.

Visto il comma 3 dell'art. 192 (*divieto di abbandono*) del D. L.vo n. 152/2006 il quale dispone che il Sindaco è tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza inerenti l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

Ritenuto che quanto rilevato configura la violazione di cui al comma 1, dell'anzidetto art. 192 e che al riguardo ricorre la punizione con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria minima di cui al comma 1, dell'art. 255 (*abbandono di rifiuti*) del D. L.vo n. 152/2006.

Viste le norme che disciplinano i compiti ed i poteri del Sindaco.

Visto il vigente regolamento dell'Ordinamento EE.LL. in Sicilia.

Considerato che i Sindaci sono la massima autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio.

Per quanto sopra riportato.

ORDINA

all'**A.N.A.S.** SpA - Direzione Regionale per la Sicilia - Area Tecnica Esercizio Strade Statali – Sede Compartimentale, sita in Palermo V.le Alcide De Gasperi, civ. n° 247, di provvedere a proprie spese e cura, entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla data di notifica a mezzo pec del presente provvedimento alla rimozione di rifiuti pericolosi presumibilmente contenenti amianto costituiti da segmenti cilindrici di canna fumaria o presunti tali, contenuti in n.ro 4 sacchetti in plastica di colore nero, chiusi con dei lacci, giacenti su un'area di terreno di circa 15 mq, costituente la fascia di rispetto (*pertinenza*) della S.S. n° 120, ubicata all'altezza del Km 46, a ridosso del gard rail lato valle di detta strada, sita in C.da Xireni (*nei pressi del noto "Crocifisso"*), terreno questo identificato al catasto del Comune di Castellana Sicula al foglio di mappa n° 29, particella n° 6, nonchè al ripristino dello stato dei luoghi.

DISPONE

Che la ricorrente A.N.A.S. è tenuta ad effettuare, entro il termine sopra indicato, il pagamento dell'importo di € 105,00 (euro centocinque/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del comma 1, dell'art. 255 del D. L.vo 152/06.

Che il versamento dell'importo sopra indicato dovrà essere effettuato dall'ANAS con bollettino di conto corrente postale, sul C/C n° 15556905 intestato al Comune di Castellana Sicula – Servizio di Tesoreria, con riportato nella causale "sanzione amministrativa pecuniaria per abbandono di rifiuti".

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a mezzo pec all'A.N.A.S. sopra generalizzata, al Comando di Polizia Municipale e per opportuna conoscenza sia al Comando Stazione Carabinieri di Castellana Sicula che al Comando Stazione

Carabinieri di Polizzi Generosa (PA), per ogni eventuale adempimento, ognuno di propria competenza.

AVVERTE

Che codesta l'ANAS è tenuta a dare preventiva comunicazione della rimozione all'Ufficio Tecnico Comunale, considerato che le operazioni di rimozione dei rifiuti pericolosi sopra descritti dovranno essere eseguite alla presenza del Custode Giudiziario nonché alla presenza dei Carabinieri della Stazione di Castellana Sicula che permetteranno tali operazioni, previa rimozione dei sigilli apposti nell'area sopra indicata, poiché sottoposta a sequestro preventivo.

Che la rimozione dal sito *de quo* dei rifiuti pericolosi presumibilmente contenenti amianto dovrà avvenire avvalendosi di Impresa abilitata, rispettando le modalità dettate dalla normativa vigente in ordine alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto di smaltimento/trasformazione di manufatti contenenti amianto.

Che durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 193 del D.L.vo n.152/2006.

Che per comprovare il corretto smaltimento dei rifiuti oggetto di rimozione, codesta ANAS è tenuta a trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale la copia fotostatica dei formulari di identificazione rifiuti con riferimento a quelli in cui è riportato il timbro e la firma del destinatario dei rifiuti prelevati dal sito *de quo* e la data di arrivo del rifiuto all'impianto destinatario, nonché a trasmettere copia del Piano di Lavoro relativo alla rimozione di materiali contenenti amianto, che dovrà essere preventivamente vidimato dall'Ufficio competente - Servizio Igiene degli Ambienti di Vita dell'ASP di Palermo.

Che decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, per la rimozione dei rifiuti, si procederà d'Ufficio e nello specifico si procederà, per quanto disposto dal comma 3 dell'art. 192 del D. L.vo n. 152/06, all'esecuzione in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate, con riserva di eventuali provvedimenti che risulteranno necessari, fatti salvi ed impregiudicabili quelli di carattere amministrativo e penale connessi alla violazione ambientale.

- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di comunicare subito dopo la scadenza del termine stabilito l'ottemperanza a quanto ordinato o l'eventuale inottemperanza.
- Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e nei modi di legge.

Dalla Residenza Municipale, Lì, 28/06/2016

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Di Martino